



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 55/20 DEL 13.11.2018

---

**Oggetto:**            **Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione provvisoria delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 1.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che la legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante "Norme in materia di turismo", demanda alla Giunta l'emanazione di apposite direttive per disciplinare specifici aspetti tecnico-amministrativi necessari a dare piena attuazione ad alcune disposizioni normative contenute nel provvedimento.

In particolare, l'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge richiede l'adozione di direttive di attuazione in merito alle caratteristiche, ai requisiti, alle modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva, ai fini della loro apertura e gestione. Le strutture ricettive oggetto delle direttive, contemplate nell'articolo 13 della legge, sono: le strutture ricettive alberghiere, definite nel successivo articolo 14; le strutture ricettive all'aria aperta, definite nell'articolo 15; le strutture ricettive extra-alberghiere, definite nell'articolo 16.

L'Assessore propone alla Giunta di emanare le direttive previste dall'articolo 24, attraverso delibere distinte per ciascuna delle macro-categorie individuate dal legislatore regionale, con l'ulteriore distinzione dei "bed & breakfast", data la particolare connotazione di occasionalità che caratterizza questa forma di ricettività.

In linea con questo orientamento, l'Assessore sottopone alla Giunta l'approvazione delle direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.

L'Assessore rende noto che le direttive proposte tengono conto della novella normativa introdotta, per la fattispecie ricettiva in esame, con gli articoli 5 e 7 della legge regionale 6 luglio 2018, n. 23.

Le direttive proposte sono composte:

- da un articolato comprendente 18 articoli recante le Direttive di attuazione per la disciplina dei bed&breakfast;
- dalla tabella contenenti i requisiti per la relativa classificazione;
- dalla tabella contenente il relativo segno distintivo.



L'Assessore informa la Giunta in merito alle analisi ed all'istruttoria condotte per la definizione delle direttive e illustra i contenuti delle stesse.

La novità di maggior rilievo rispetto alla precedente disciplina consiste nell'introduzione, operata dal legislatore regionale del 2017, dell'obbligo di classifica per i b&b in base ai requisiti posseduti. La norma prevede la classificazione da 1 a tre stelle in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

L'ordinamento comunitario non contempla la regolamentazione dei b&b, così come non si riscontra specifica regolamentazione a livello nazionale, posto che la materia rientra fra le competenze delle Regioni.

Si è pertanto optato per la classificazione in base a requisiti minimi obbligatori, in luogo della graduazione per punteggi in relazione a requisiti obbligatori e fungibili. La scelta risiede nell'analogo orientamento affermatosi in campo nazionale con riferimento agli alberghi, dapprima con l'adozione del Dpcm 21 ottobre 2008 (cosiddetto Decreto Brambilla) e, successivamente, con la proposta di "Schema di classificazione alberghiera Italia" elaborato dalla Direzione generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed acquisito nell'ambito dei lavori del Coordinamento Turismo dell'analoga Commissione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Il contenuto delle direttive riporta, con i dovuti aggiornamenti, le disposizioni già vigenti in materia così come venute a formare a seguito delle stratificazioni normative, indirizzi interpretativi, circolari applicative, a partire dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, che per prima introdusse nell'ordinamento regionale l'attività di bed&breakfast. Si è poi tenuto conto, nei lavori preparatori, delle legislazioni vigenti in materia nelle altre regioni italiane.

L'Assessore del Turismo Artigianato e Commercio propone quindi alla Giunta regionale di approvare le Direttive di attuazione recanti la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, che saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della medesima legge, al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame



## **DELIBERA**

di approvare le direttive di attuazione per la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti, delle modalità strutturali e di esercizio nonché della classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, (Norme in materia di turismo), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composte da:

- articolato comprendente 18 articoli (Allegato A);
- tabella contenente i requisiti per la classificazione da un minimo di un ad un massimo di tre stelle (Allegato B);
- tabella contenente il relativo segno distintivo. (Allegato C).

La presente deliberazione sarà trasmessa, per l'acquisizione del parere, alla competente Commissione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della medesima legge regionale n. 16 del 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato A alla Delib.G.R. n. 55/20 del 13.11.2018

**Direttive di attuazione per la disciplina dei bed&breakfast (b&b) di cui all'articolo 16 comma 1 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo).**

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti direttive di attuazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio, la classificazione dei bed&breakfast (b&B) di cui all'articolo 16, comma 1 della legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Si intende per "bed&breakfast" l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa.
2. Agli effetti delle presenti direttive di attuazione si intende:
  - a) per "Legge" la legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo);
  - b) per "b&b esistenti" i bed&breakfast in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore delle presenti direttive;
  - c) per "nuovi b&b" i bed&breakfast che presenteranno la DUA di inizio attività in data successiva all'entrata in vigore delle presenti direttive.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### Art. 3

#### (Caratteristiche dei b&b)

1. L'attività di b&b deve essere esercitata da persone fisiche esclusivamente in forma occasionale<sup>1</sup>. Non è previsto un periodo di chiusura annuale.
2. Non è consentito l'esercizio imprenditoriale dell'attività di b&b<sup>2</sup>.
3. L'attività può essere svolta da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale dell'immobile (conduttore o locatario, comodatario, ecc.), in tale ipotesi è necessario il consenso all'esercizio dell'attività da parte del proprietario dell'immobile o del titolare del diritto reale.
4. L'attività deve essere esercitata nella casa di residenza anagrafica, che, come stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe e dall'articolo 43 del Codice Civile, deve coincidere con il luogo in cui la persona vive abitualmente in modo stabile.
5. L'attività deve essere esercitata per mezzo della normale conduzione familiare. Non è consentito porre in essere attività o azioni o prestare servizi che normalmente non sono contemplati nella ordinaria conduzione familiare<sup>3</sup>.
6. Non è consentito somministrare cibi e bevande oltre la prima colazione.

### Art. 4

#### (Somministrazione della prima colazione)

1. La somministrazione della prima colazione costituisce elemento essenziale dell'attività e non può essere omessa. Il corrispettivo dovuto per la prima colazione deve essere compreso nel prezzo della camera.
2. La prima colazione deve essere somministrata, a cura del titolare, dei suoi familiari o di eventuali collaboratori domestici, all'interno dell'abitazione in cui è esercitata l'attività. Non è consentito affidare a terzi la somministrazione della prima colazione e non è consentito l'uso autonomo della cucina agli ospiti.

---

<sup>1</sup> Il significato di occasionalità nel caso di specie è definito dal Ministero delle Finanze con risoluzioni n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, secondo le quali l'attività "...anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico con carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa."

<sup>2</sup> L'attività di B&B, come meglio specificato nelle Risoluzioni Ministeriali n. 180/1998 e n. 155/2000 citate alla nota 1, viene identificata come attività "fuori campo Iva" proprio per il suo carattere non imprenditoriale e soprattutto per il carattere della saltuarietà, non necessita di iscrizione alla Camera di Commercio e di possesso di partita IVA. In ogni caso, a fronte del pagamento del servizio, deve essere sempre rilasciata idonea ricevuta fiscale. È sufficiente una ricevuta semplice del tipo madre-figlia. La ricevuta dovrà contenere quali elementi minimi: un numero progressivo, la data del pagamento, i dati anagrafici dell'ospite e del titolare dell'attività, una marca da bollo nel rispetto della normativa vigente in materia, qualora ne ricorrano i presupposti. La matrice della ricevuta deve essere trattenuta dal gestore. Il corrispettivo costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

<sup>3</sup> Sulla base anche delle specifiche fornite dal Ministero delle Finanze ed in parte riportate nella precedente nota 1, l'elemento discriminante sostanziale fra attività imprenditoriale e non imprenditoriale è la messa in atto di una organizzazione di mezzi strumentali all'attività, non riconducibile alla ordinaria attività familiare: è perciò vietata la fornitura di servizi che esulino la normale conduzione familiare della casa, quali ad esempio il ricorso a ditte esterne per il lavaggio, la fornitura ed il cambio della biancheria o l'esercizio dell'attività con personale dipendente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. La preparazione, la manipolazione, la conservazione e la somministrazione della prima colazione non sono soggette alla disciplina vigente in materia di HACCP<sup>4</sup>.
4. La prima colazione deve comprendere almeno caffè, the, latte e prodotti da forno.
5. Non è consentito usare fornelli o simili nelle camere per preparare o scaldare cibi.

**Art. 5**

(Requisiti dei locali)

1. L'attività di b&b può essere esercitata in unità immobiliari aventi i requisiti previsti per le case di civile abitazione e appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7, A8, A9, A11.
2. I locali destinati all'esercizio di b&b, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione<sup>5</sup> dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente (bagno completo), ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare.
3. L'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap dei b&b sono previste dai regolamenti edilizi comunali con riferimento alle case di civile abitazione.
4. lo svolgimento dell'attività di b&b non comporta mutamento della destinazione d'uso dell'immobile.

**Art. 6**

(Requisiti delle camere)

1. Le camere destinate agli ospiti, in numero massimo di tre, devono avere le seguenti dimensioni al netto di ogni locale accessorio<sup>6</sup>:
  - 9 mq di superficie minima per la camera singola;
  - 14 mq di superficie minima per la camera doppia;
  - 4 mq di incremento di superficie per ogni ulteriore posto letto.<sup>7</sup>Il numero massimo dei posti letto per camera è stabilito in quattro.
2. Nella camera doppia può essere aggiunto un posto letto destinato a minori di dodici anni senza l'incremento di superficie di mq. 4.

---

<sup>4</sup> Art. 7 bis della Legge introdotto con l'art. 5 della legge regionale 6 luglio 2018, n. 23.

<sup>5</sup> Il b&b non è tenuto a possedere standard di accessibilità ulteriori rispetto a quelli richiesti per le case di civile abitazione.

<sup>6</sup> Al netto del bagno privato se presente.

<sup>7</sup> Mq. 18 per la camera a tre letti e mq. 22 per la camera a quattro letti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Il numero massimo di dieci posti letto, più un letto aggiunto per camera per minori di anni dodici, può essere raggiunto nel rispetto dei requisiti dimensionali di cui ai commi precedenti e dei limiti derivanti dalla disponibilità dei bagni<sup>8</sup>.
4. Nelle camere deve essere presente l'arredamento minimo costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché armadio o complemento necessario alla sistemazione del vestiario, specchio, lampada e cestino rifiuti.
5. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

**Art. 7**

**(Servizi)**

1. Il b&b deve assicurare, oltre la somministrazione della prima colazione, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
  - a) pulizia quotidiana dei locali e ad ogni cambio di cliente;
  - b) sostituzione di biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
  - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento in caso di esercizio nei periodi in cui è prevista l'accensione degli impianti termici;
  - d) recapito postale e telefonico.
2. L'attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi aggiuntivi che esulino dalla ordinaria conduzione familiare. Non è consentita l'organizzazione di transfer, la vendita di escursioni e di biglietti di accesso a luoghi di cultura e spettacolo.
3. E' consentita la fornitura del servizio wi-fi.

**Art. 8**

**(Denominazione dei b&b)**

1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate uguali denominazioni per strutture ricettive diverse<sup>9</sup>.
2. Le denominazioni dei b&b<sup>10</sup> devono essere tali da non creare incertezze sulla natura, sulla tipologia della struttura e sul livello di classifica posseduto.
3. Non è consentito l'utilizzo della denominazione bed&breakfast o dell'acronimo b&b, in qualunque modo declinati, al di fuori della tipologia ricettiva disciplinata dalle presenti direttive.

---

<sup>8</sup> Vedi precedente art. 5 comma 2.

<sup>9</sup> La norma si applica con riferimento a tutte le strutture ricettive - di qualsiasi tipologia - e non è riferita ai soli b&b.

<sup>10</sup> Qualora in sede di avvio dell'attività non venga indicata alcuna denominazione, si assumono, per tale, le generalità del titolare precedute dall'acronimo "b&b".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### Art. 9

##### (Classifica)

1. I b&B sono classificati in tre livelli identificati dalle stelle in relazione al possesso dei requisiti e dotazioni minime riportati nell'allegata tabella A.
2. Il possesso dei requisiti prescritti per la determinazione del livello di classifica è autodichiarato nell'ambito del procedimento di avvio attività disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di SUAPE.
3. L'autodichiarazione dei requisiti è condizione necessaria per l'avvio dell'attività.
4. Il titolare è tenuto a presentare idonea autodichiarazione al SUAPE in caso di modifica dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione di un determinato livello di classifica.
5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classifica quando, a seguito di accertamento d'ufficio<sup>11</sup>, risulta che il b&b possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autodichiarazione di cui al comma 2.

#### Art. 10

##### (Segno distintivo)

1. I b&b devono dotarsi di apposito segno distintivo definito nell'allegato C.
2. Il segno distintivo deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione e commercializzazione.

#### Art. 11

##### (Insegne)

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'insegna dei b&b non può recare diciture, acronimi o simboli tali da creare incertezze sulla natura, sulla tipologia della struttura e sul livello di classifica posseduto.

#### Art. 12

##### (Polizza assicurativa)

1. I b&b devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. L'assicurazione deve coprire tutti i possibili danni a cose e persone all'interno della struttura, delle aree/locali ad essa collegate.
2. La polizza deve altresì prevedere l'assicurazione:
  - per la responsabilità ex art. 1783 e seguenti del Codice Civile;
  - per i danni o furti alle/delle auto dei clienti custodite nel parcheggio della struttura se presente.

---

<sup>11</sup> L'accertamento compete sia al Comune che alla Regione e può avvenire in qualsiasi momento.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### Art. 13

(Identificativo Univoco Numerico – I.U.N.)

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività presso il competente SUAPE, ai b&b viene comunicata l'attribuzione dell'Identificativo Univoco Numerico (I.U.N.).
2. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN.

### Art. 14

(Variazioni e cessazioni)

1. L'attività di b&b non è soggetta a rinnovo annuale.
2. Qualsiasi variazione intervenga nel corso dell'attività, quale a titolo esemplificativo: definizione di periodi di chiusura annui<sup>12</sup> o variazione di periodi già comunicati, variazione delle caratteristiche dell'immobile, cessazione, devono essere comunicate per il tramite del competente SUAPE.

### Art. 15

(Comunicazioni obbligatorie)

1. I b&b sono soggetti alle seguenti comunicazioni obbligatorie:
  - a) comunicazione dei clienti alloggiati alla questura competente per territorio, ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tramite il servizio del Portale Alloggiati, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni in materia;
  - b) comunicazione del movimento giornaliero dei clienti all'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio tramite il SIREN, secondo le modalità e i termini stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;
2. I b&b sono altresì soggetti alla comunicazione dei prezzi e delle attrezzature, ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 284 e del successivo DM Turismo e Spettacolo del 16 ottobre 1991, secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

### Art. 16

(Vigilanza e controllo)

1. Le porzioni di immobile adibite all'ospitalità e alla somministrazione della prima colazione, nonché eventuali altre aree o locali fruibili dagli ospiti, possono essere sottoposte a controlli ispettivi da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza.

---

<sup>12</sup> Non è richiesto un periodo obbligatorio di chiusura nel corso dell'anno. Tuttavia se il titolare intende sospendere periodicamente l'attività è tenuto a darne comunicazione al competente SUAPE.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 17

(Norma transitoria)

1. Le presenti direttive entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
2. I b&b esistenti, come definiti dal precedente art. 2, comma 2, lett, b) sono tenuti ad adeguarsi alle presenti direttive entro 120 giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo. Entro i successivi trenta giorni presentano la documentazione autocertificativa al SUAPE competente.
3. La mancata presentazione dell'autocertificazione al SUAPE nei termini previsti dal precedente comma 2 comporta l'immediata decadenza del titolo abilitativo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE  
BED&BREAKFAST**

art. 16 comma 1 legge regionale 28 luglio 2017, n. 16

Allegato B alla Delib.G.R. n. 55/20 del 13.11.2018


	<b>ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE</b>	<b>★</b>	<b>★★</b>	<b>★★★</b>
<b>1</b>	<b>PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			
1.1	CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE ULTERIORE RISPETTO ALL'OBBLIGO (art. 7 delle direttive)			
1.1.1	2 volte alla settimana salvo intese con il cliente a salvaguardia dell'ambiente			X
1.1.2	2 volte alla settimana su richiesta del cliente		X	
1.2	CAMBIO BIANCHERIA DA BAGNO ULTERIORE RISPETTO ALL'OBBLIGO (art. 7 delle direttive)			
1.2.1	3 volte alla settimana salvo intese con il cliente a salvaguardia dell'ambiente			X
1.2.2	2 volte la settimana		X	
<b>2</b>	<b>REQUISITI STRUTTURALI</b>			
2.1	CATEGORIA DELL'IMMOBILE			
2.1.1	A1 - A2 - A6 - A7 - A8 - A9 - A11			X
2.1.2	A3 - A4 - A5	X	X	
2.2	STATO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE (art. 21 legge 392/1978)			
2.2.1	normale			X
2.2.2	mediocre	X	X	
2.3	LIVELLO			
2.3.1	piano terreno e superiori		X	X
2.3.2	piano seminterrato	X		
2.4	BAGNI PRIVATI COMPLETI			
2.4.1	in tutte le camere			X
2.4.2	in almeno due camere		X	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2.5	ASCENSORE PER I CLIENTI (Nota 1)			
2.5.1	per i locali oltre i primi due piani			X
<b>3</b>	<b>DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE</b>			
3.1	RISCALDAMENTO IN CASO DI APERTURA NEI PERIODI DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI			
3.1.1	in tutte le parti dell'immobile fruibili dagli ospiti			X
3.1.2	nel 100% delle camere		X	
3.2	ARIA CONDIZIONATA			
3.2.1	nel 100% delle camere			X
3.3	DOTAZIONE DELLE CAMERE ULTERIORE RISPETTO ALL'OBBLIGO (Art. 6 delle direttive)			
3.3.1	specchio con presa di corrente in camere non dotate di bagno privato.	X	X	
3.4	ACCESSORI NELLE CAMERE			
3.4.1	asciugamano e telo da bagno per persona in camere non dotate di bagno privato.	X	X	
3.4.2	sgabello o ripiano apposito per bagagli		X	X
3.5	ACCESSORI NEI BAGNI PRIVATI			
3.5.1	bagnoschiuma - shampoo - riserva sapone		X	X
3.5.2	telo da bagno per persona	X	X	X
3.5.3	asciugamano per persona	X	X	X
3.5.4	cestino rifiuti, tappeto da bagno	X	X	X
3.5.5	carta igienica e riserva	X	X	X
3.5.6	asciugacapelli			X
3.6	ACCESSORI NEI BAGNI COMUNI			
3.6.1	carta igienica con riserva	X	X	
3.6.2	sapone	X	X	
3.6.4	cestino rifiuti, tappeto da bagno	X	X	
3.6.5	asciugacapelli		X	


NOTE (1) Salvo impossibilità tecnica, comprovata da perizia tecnica asseverata, connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale



Pantone 534 C



Pantone 180 C



Pantone Trans. Whyte

## Manuale d'uso

### I colori

Il colore base Pantone Trans. Whyte è associato al colore Pantone 180 C e ad un Pantone 371 C 1 o in alternativa al Pantone 534 C. Tutti i colori menzionati hanno la percentuale di tinta pari a 100

## Manuale d'uso

### Le misure

Le misure del segno grafico che contraddistingue le diverse tipologie di strutture ricettive possono essere modificate ma devono mantenere le proporzioni assegnate. Indicativamente è stato assegnato 100 alla dimensione dell'asse maggiore dell'ovale che li contiene e 60 a quello dell'asse minore.